

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA
STRUTTURA NAZIONALE FAP ACLI

ATTIVITA' NON CONGRESSUALI

Capitolo 1

Ambito applicativo del Regolamento

Art. 1 - Il presente Regolamento riguarda la Struttura Nazionale FAP ACLI e disciplina il suo funzionamento, con particolare riferimento ai relativi Organi statutari per tutte le attività svolte non in sede congressuale.

Il presente Regolamento, con eccezione di quanto disposto al successivo 8.6, non si applica pertanto a tutte quelle specifiche attività il cui svolgimento sia funzionale e necessario per lo svolgimento delle assemblee congressuali (Congresso nazionale) e degli adempimenti ad esse connessi e conseguenti, quali a titolo esemplificativo, la nomina del Comitato nazionale, del Collegio nazionale dei Probiviri ecc..

Art. 2 - La disciplina dello svolgimento delle attività congressuali è pertanto attuata con apposito regolamento.

Capitolo 2

Il Comitato Nazionale

Art. 1 - Una volta concluse le attività previste dalle specifiche disposizioni relative allo svolgimento del Congresso nazionale, ferme restando le specifiche disposizioni statutarie, l'attività del Comitato nazionale è sottoposta alle seguenti regole.

Art. 2 - Il Comitato nazionale viene convocato dal Segretario nazionale su mandato della Segreteria nazionale che, con apposita delibera, determina il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno da sottoporre al Comitato medesimo. Alla seduta partecipano, senza diritto di voto, anche i componenti del Collegio dei Probiviri.

Il Comitato nazionale è convocato in via straordinaria secondo le modalità esposte al periodo precedente del presente articolo, quando la richiesta viene effettuata da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Presidenza nazionale delle ACLI.

La richiesta deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno per la discussione. In caso di comprovata inerzia della Segreteria nazionale la convocazione può essere effettuata direttamente dal Segretario nazionale o dal Vice Segretario Vicario, ed in caso di inerzia di quest'ultimi, dal Presidente del Collegio Probiviri.

Art. 3 - La convocazione del Comitato nazionale deve essere effettuata con uno dei seguenti mezzi: raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax o e-mail.

Tutti i componenti del Comitato nazionale all'atto della loro nomina sono tenuti a comunicare i recapiti per la loro regolare convocazione che verranno annotati su un apposito registro; in caso di modifica dei suddetti recapiti l'onere della comunicazione alla Segreteria dell'associazione spetta ai singoli componenti, i quali dovranno provvedere in forma scritta, restando inteso che, in difetto, è regolare per i fini qui dedotti la convocazione inviata all'ultimo domicilio/indirizzo comunicato.

E' dovere di ciascun componente comunicare all'Associazione, al più tardi entro la data di primo insediamento, l'insussistenza al momento della nomina delle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità di cui all'art. 16 dello Statuto nazionale. E' altresì dovere del Consigliere in carica comunicare tempestivamente alla Segreteria ed al Comitato Nazionali il sopravvenire, in corso di mandato, di situazioni che determinino incompatibilità a suo carico.

Art. 4 - La convocazione del Comitato nazionale deve essere effettuata almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'adunanza; in caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a otto giorni prima dell'adunanza. Il verbale di seduta da atto delle ragioni che giustificano la convocazione d'urgenza.

Al Comitato nazionale possono essere inviati i segretari provinciali della Fap, tale evenienza deve risultare dal verbale di convocazione del Comitato da parte della Segreteria Nazionale.

Art. 5 – Il Comitato Nazionale è regolarmente costituito con la presenza di un numero di componenti tali da rappresentare la maggioranza assoluta dei suoi membri con diritto di voto. Secondo le disposizioni statutarie, delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Segretario, se presente. La delibera non raggiunge la maggioranza in caso di parità non assistita dal voto del Segretario.

L'esercizio del diritto di voto avviene:

a) per alzata di mano, in via ordinaria;

b) per appello nominale, su richiesta scritta di almeno dieci tra i componenti del Comitato presenti alla seduta con diritto di voto;

c) a scrutinio segreto, su richiesta scritta di almeno otto tra i membri del Comitato presenti alla seduta con diritto di voto.

Art. 6 – Il Comitato nazionale è presieduto dal Segretario nazionale o, in sua mancanza, dal Vice Segretario; in mancanza l'Assemblea nomina il Presidente con le modalità e le maggioranze previste, le stesse modalità il Comitato nomina pure un segretario di seduta, anche non associato, con compiti di verbalizzazione, e sceglie fra i suoi componenti, se necessari, due scrutatori. Le funzioni di Segretario sono assolte dal Direttore, qualora nominato e presente alla seduta.

La verifica della sussistenza del numero legale e della regolarità della convocazione è fatta dal Presidente della riunione il quale, in caso di riscontro positivo delle verifiche, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Comitato nazionale e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando intervengono tutti i componenti in carica, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti.

Della riunione del Comitato è redatto verbale, sottoscritto da Presidente e Segretario, che viene letto ed approvato nella prima seduta consiliare successiva.

Art. 7 – In caso di urgenza o necessità, ciascun componente del Comitato nazionale ha facoltà di proporre la trattazione di argomenti non contenuti nell'ordine del giorno purché non riguardino elezioni, dimissioni e mozioni di sfiducia e la proposta venga presentata almeno cinque giorni prima della riunione.

Spetta al Comitato nazionale, in apertura di seduta –deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti l'Organismo, circa la sussistenza dei requisiti di urgenza o necessità che giustificano l'esame e la votazione sull'argomento proposto ad integrazione dell'ordine del giorno, anche non in presenza della totalità dei componenti in carica. Del ché è dato atto nel verbale di seduta.

In tal caso la delibera, è efficace ed immediatamente esecutiva; essa è tuttavia soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Comitato nazionale, che deve pertanto prevedere all'ordine del giorno il seguente punto:

- ratifica delibera del _____ in materia di _____; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La mancata ratifica non pregiudica gli effetti giuridici prodotti sui rapporti sorti successivamente alla delibera, che si intendono, pertanto, resi salvi.

Art. 8 – I componenti del Comitato nazionale che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta alla Segreteria nazionale, motivandone le cause. Il Segretario nazionale convoca il Comitato nazionale affinché, preso atto delle dimissioni, provveda alla sostituzione del componente uscente.

I membri del Comitato appartenenti alla componente elettiva che, senza giustificato motivo, siano stati assenti a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica di componente del Comitato nazionale. La causa di decadenza è accertata dal Comitato in chiusura dei lavori della seduta ove si è perfezionato il relativo presupposto.

Ulteriori cause di decadenza a carico dei membri del Comitato espressione della componente elettiva possono essere stabilite in sede regolamentare dalle norme sul tesseramento Fap

Dell'avvenuta decadenza è data comunicazione all'interessato.

In generale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Comitato nazionale, la Segreteria convoca il Comitato affinché, accertata la causa che ne impedisce la permanenza nell'Organismo, questo provveda a sostituirli dando precedenza ai candidati che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto

I componenti del Comitato così nominati restano in carica fino al prossimo Congresso nazionale. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei componenti del Comitato eletti dal Congresso nazionale decade l'intero Comitato nazionale.

Se vengono a cessare tutti i componenti del Comitato nazionale, il Congresso nazionale per l'elezione dell'intero Comitato deve essere convocato d'urgenza dalla Segreteria nazionale.

Decorsi quindici giorni dall'intervenuta decadenza senza che la Segreteria abbia deliberato la convocazione del Congresso, vi provvede, in via sostitutiva e previa diffida scritta all'indirizzo del Segretario nazionale, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

La delibera di Segreteria per la convocazione del Congresso, cui non segua, entro giorni otto la convocazione a cura del Segretario, impone al Vice Segretario di provvedervi senza indugio, in via sostitutiva. In mancanza, e previa diffida indirizzata al Segretario e al Vice-Segretario, provvedono uno o più componenti della Segreteria ed il relativo avviso reca la firma anche del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché il riferimento alla presente disposizione.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, del Comitato nazionale, decadono conseguentemente il Segretario nazionale e la Segreteria nazionale.

Lo svolgimento del Congresso nei casi indicati nel presente articolo è normato dal regolamento congressuale approvato per l'ultima Assemblea precedente, adeguato con le variazioni formali resesi strettamente necessarie, a cura della Segreteria uscente, in occasione della seduta che accerta la causa di decadenza della Segreteria stessa e convoca il Congresso in base al precedente comma.

Il Comitato nazionale, oltre a quanto stabilito dallo Statuto ha il compito di:

a) stabilire le quote e le modalità di tesseramento;

- b) approvare annualmente i dati del tesseramento;
- c) concordare con gli Organi delle ACLI e delle Associazioni specifiche e professionali le politiche aggregative e gli indirizzi strategici del loro tesseramento in ambito nazionale.

Capitolo 3

La Segreteria Nazionale

Art. 1 – Ferme restando le specifiche previsioni Statutarie, la Segreteria nazionale promuove e dirige l'attività e lo sviluppo organizzativo dell'Associazione FAP ACLI nazionale e assolve i compiti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Comitato nazionale FAP ACLI.

La Segreteria nazionale è tenuta ad informare il Comitato nazionale degli indirizzi programmatici e progettuali e delle attività decise in ambito nazionale.

Art. 2 – La Segreteria nazionale è convocata dal Segretario nazionale in via ordinaria almeno una volta al mese, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto. In tale ultimo caso la richiesta deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno per la discussione. La richiesta è indirizzata, per conoscenza, al Comitato nazionale e al Presidente del collegio Nazionale dei Probiviri. In caso di comprovata inerzia del Segretario nazionale la convocazione può essere effettuata dal Vice Segretario Vicario o, in difetto, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, previa diffida all'indirizzo degli interessati.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno da sottoporre alla Segreteria medesima.

Art. 3 – La convocazione della Segreteria nazionale deve essere effettuata con uno dei seguenti mezzi: raccomandata r.r. o a mano, telegramma, fax o e-mail.

Tutti i componenti della Segreteria nazionale all'atto della loro nomina sono tenuti a comunicare i recapiti per la loro regolare convocazione che verranno annotati su un apposito registro; in caso di modifica dei suddetti recapiti l'onere della comunicazione alla Segreteria dell'associazione spetta ai singoli componenti, i quali dovranno provvedere in forma scritta, restando inteso che, in difetto, è regolare per i fini qui dedotti la convocazione inviata all'ultimo domicilio comunicato.

E' dovere di ciascun componente comunicare all'Associazione, al più tardi entro la data di primo insediamento, l'insussistenza al momento della nomina delle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità di cui all'art. 16 dello Statuto nazionale. E' altresì dovere del Consigliere in carica comunicare tempestivamente alla Segreteria ed al Comitato Nazionali il sopravvenire, in corso di mandato, di situazioni che determinino incompatibilità a suo carico.

Art. 4 - La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'adunanza; in caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni prima dell'adunanza. Il verbale di seduta dà atto delle ragioni che giustificano la convocazione d'urgenza.

Art. 5 - I quorum costitutivi e deliberativi della Segreteria nazionale sono stabiliti dallo Statuto (art. 8.7). Le adunanze della Segreteria nazionale e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando intervengono tutti i componenti in carica, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti. Se non diversamente previsto dal presente Regolamento, la Segreteria delibera a scrutinio palese.

Se nominato, ai sensi dell'art. 8.4, lett. d) dello Statuto, il Direttore ha il diritto-dovere di partecipare alle riunioni della Segreteria. In tal caso, funge da redattore e sottoscrittore, unitamente al Segretario, del processo verbale, che è a sua volta oggetto di verifica ed approvazione da parte dell'Organismo nella prima seduta successiva.

Art. 6 - In caso di urgenza o necessità, ciascun componente della Segreteria nazionale ha facoltà di proporre la trattazione di argomenti non contenuti nell'ordine del giorno, almeno un giorno prima della riunione.

Spetta alla Segreteria nazionale, in apertura di seduta =deliberare circa la sussistenza dei requisiti di urgenza o necessità che giustificano l'esame e la votazione sull'argomento non elencato nell'ordine del giorno, anche non in presenza della totalità dei componenti in carica.

In tal caso la delibera, se adottata con i necessari quorum, è immediatamente efficace ed esecutiva; essa è tuttavia soggetta a ratifica nella prima riunione utile della Segreteria nazionale. La mancata ratifica non pregiudica gli effetti giuridici prodotti sui rapporti sorti successivamente alla delibera, che si intendono, pertanto, resi salvi.

Art. 7 – È ammessa la possibilità che le adunanze della Segreteria nazionale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la Segreteria tenuta in detto luogo;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Art. 8 – I componenti della Segreteria che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato nazionale, ai fini della presa d'atto e della sostituzione con nuovo componente.

La Segreteria dichiara decaduti i Componenti di parte elettiva che risultino assenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive. La causa di decadenza è accertata dalla Segreteria in chiusura dei lavori della seduta ove si è perfezionato il relativo presupposto. Dell'avvenuta decadenza è data comunicazione all'interessato.

Ulteriori cause di decadenza a carico dei membri della Segreteria espressione della componente elettiva possono essere stabilite in sede regolamentare dalle norme sul tesseramento Fap.

Art. 9 Fatto salvo quanto statuito all'articolo seguente, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti della Segreteria nazionale, l'Organismo, accertata la causa che ne impedisce la permanenza o l'insediamento, provvede a sostituirli su proposta del Segretario nazionale, con deliberazione approvata secondo i quorum e le maggioranze stabilite statutariamente, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dal Comitato nazionale.

I componenti della Segreteria così nominati restano in carica fino alla prossima riunione del Comitato nazionale che provvederà alla loro eventuale conferma ovvero alla loro sostituzione su proposta del Segretario nazionale. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei componenti della Segreteria nominati dal Comitato nazionale, decade l'intera Segreteria nazionale ed il Segretario nazionale.

Se vengono a cessare tutti i componenti della Segreteria ed il Segretario nazionale, si applicano le disposizioni dell' articolo seguente, in quanto compatibili, per la nomina del nuovo Segretario e della Segreteria nazionale.

Art. 10 - Le dimissioni o la decadenza del Segretario nazionale determinano l'automatica decadenza della Segreteria nazionale.

In particolare, le dimissioni del Segretario nazionale devono essere presentate per iscritto alla Segreteria nazionale, nonché ai componenti il Comitato nazionale; contestualmente alla presentazione delle dimissioni il Segretario nazionale dimissionario è tenuto a convocare una riunione della Segreteria nazionale, da tenersi al massimo entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, avente all'ordine del giorno le "dimissioni del Segretario nazionale: delibere inerenti e conseguenti".

Nella riunione della Segreteria nazionale convocata a tal fine, si procede con la presa d'atto delle dimissioni e l'accertamento decadenza della Segreteria nazionale, previa formale richiesta al Segretario di conferma delle dimissioni, qualora presente alla seduta.

Nella medesima riunione, deve essere convocato, entro dieci giorni, il Comitato nazionale, con all'ordine del giorno:

a. dimissioni del Segretario nazionale e presa d'atto della decadenza della Segreteria;

b. elezione del nuovo Segretario e, su sua proposta, della nuova Segreteria.

In caso di inerzia della Segreteria nazionale uscente la convocazione deve essere effettuata senza indugio dalla Presidenza nazionale delle ACLI.

Art. 11 - Nei confronti della Segreteria nazionale può essere presentata una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Comitato nazionale con diritto di voto. L'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Comitato nazionale integra causa di decadenza della Segreteria nazionale e del Segretario nazionale, con effetto immediato.

La Segreteria nazionale convoca, entro il termine massimo di venti giorni, una riunione del Comitato nazionale per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- a) mozione di sfiducia nei confronti della Segreteria nazionale in carica, delibere inerenti e conseguenti;
- b) eventuale elezione del nuovo Segretario nazionale e su sua proposta, della nuova Segreteria.

In sede di discussione del primo argomento posto all'ordine del giorno il Comitato nazionale delibera a scrutinio segreto. In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Comitato nazionale dà atto della decadenza della Segreteria nazionale e del Segretario nazionale e procede con la trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno per la ricostituzioni degli Organi.

La riunione è presieduta da un rappresentante della Presidenza nazionale delle ACLI.

Capitolo 4

Il Segretario Nazionale

Art. 1 - In caso di decadenza o di impedimento del Segretario, i suoi poteri, limitatamente all'ordinaria amministrazione, si trasferiscono temporaneamente al Vice Segretario vicario che deve informare senza indugio la Segreteria nazionale.

La Segreteria nazionale convoca il Comitato nazionale entro 20 giorni con all'ordine del giorno:

- 1. verifica delle situazioni impeditive della funzione di Segretario generale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. eventuale elezione del nuovo Segretario nazionale e, su sua proposta, della nuova Segreteria nazionale.

All'accertamento, da parte della Segreteria, della sussistenza di situazioni impeditive di natura non meramente transitoria in capo al Segretario, consegue la dichiarazione di decadenza dalla carica, pronunciata dalla stessa Segreteria e la discussione e delibera sull'argomento di cui al punto 2) dell'ordine del giorno, come al precedente comma identificato.

Capitolo 5

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Le funzioni ed i requisiti dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinati dalle norme dello Statuto nazionale e dal presente Regolamento.

Il Collegio è nominato dal Comitato nazionale, che procede all'accertamento dei requisiti professionali e alla verifica dell'insussistenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 16, commi 5, 6, 7 dello Statuto nazionale.

All'atto dell'insediamento, il Collegio nomina il Presidente.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di almeno due membri effettivi e delibera a maggioranza assoluta. Il Revisore che non partecipi, per qualunque motivo, a tre sedute consecutive del Collegio decade dalla carica. Ne danno atto i Revisori nella seduta in cui il presupposto di decadenza si perfeziona. L'estratto del verbale è trasmesso alla Segreteria nazionale ed al Comitato nazionale. E' cura del Presidente del Collegio convocare per la riunione successiva il sindaco supplente, avente diritto all'incarico di membro effettivo. Se sia cessato dalla carica il Presidente, provvede il componente del Collegio più anziano, su mandato dell'Organismo.

Qualora cessi dall'incarico, per qualunque motivo, il Presidente del Collegio e il membro supplente che gli subentra non sia iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti tenuto dal ministero competente, il nuovo Collegio provvede a nominare il Presidente tra i membri effettivi dotati di tale requisito.

Le dimissioni dalla carica di Revisore devono essere motivate e vanno comunicate per iscritto agli altri componenti del Collegio, alla Segreteria nazionale e al Comitato nazionale. Le dimissioni sono efficaci alla data di ricezione delle stesse da parte della Segreteria.

In caso di cessazione dalla carica di tutti i Revisori, o di un numero tale da impedire la costituzione del Collegio per la componente effettiva, così come in caso di accertamento di situazioni impeditive che non consentano la costituzione del Collegio, la Segreteria nazionale provvede senza indugio a convocare il Comitato nazionale per nominare il nuovo Collegio o integrare i componenti, effettivi e supplenti, necessari alla ricostituzione del Collegio nella forma prevista dal modello statutario (tre Revisori effettivi, due componenti supplenti).

Il Presidente del Collegio convoca le riunioni dell'Organismo in forma scritta, a mezzo raccomandata anche a mano, fax o e-mail almeno otto giorni prima della seduta. In caso di urgenza la riunione è convocata con preavviso di un giorno. Il verbale dà atto delle situazioni di urgenza che hanno giustificato la convocazione a preavviso breve.

Delle sedute del Collegio sono redatti verbali, sottoscritti per approvazione dai partecipanti e raccolti a libro, conservato presso la sede sociale. I Revisori si riuniscono per svolgere le attività di controllo contabile ed amministrativo almeno ogni novanta giorni, dando atto, tra gli altri, dei controlli di cassa e di liquidità effettuati.

La relazione di accompagnamento al conto consuntivo è depositata presso la sede sociale, unitamente al rendiconto verificato, almeno quindici giorni prima della seduta del Comitato nazionale chiamato ad approvarlo, ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto nazionale.

I Revisori che riscontrino gravi irregolarità nella gestione devono darne tempestiva informativa al Comitato nazionale e alla Presidenza nazionale delle Acli.

Capitolo 6

Disposizioni Varie

Art. 1- Il Segretario e i componenti della Segreteria uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Segreteria entro venti giorni dal suo insediamento.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alla Segreteria generale delle Acli, associazione promotrice.

Art. 2 - La Segreteria nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle strutture territoriali FAP. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.

Art. 3 - In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Segreteria nazionale e del Segretario nazionale, detti Organi restano comunque in carica, fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per le attività propedeutiche e necessarie alla nomina dei nuovi Organi sociali.

Art. 4 - Ogni atto o documento che contenga una disposizione di spesa o di incasso quali, a mero titolo esemplificativo, mandati, assegni, bonifici, prelevamenti ecc. deve essere autorizzato ed effettuato congiuntamente da tre soggetti che agiranno secondo la modalità di firma "due su tre".

Tali soggetti sono il Segretario nazionale, e due componenti della Segreteria nazionale che abbiano ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi.

Pertanto ogni documento o atto di cui sopra dovrà contenere almeno due firme dei tre soggetti all'uopo autorizzati.

Art. 5 - Ogni atto o documento contenente la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall'associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, ovvero avente ad oggetto l'acquisizione di impegni per accensione di mutui od altra forma di finanziamento, costituzione di garanzie e rilascio di fidejussioni deve essere autorizzato

dalla Segreteria ed effettuato congiuntamente da tre soggetti che agiranno secondo la modalità di firma “due su tre”.

Tali soggetti sono il Segretario nazionale, la cui firma deve essere sempre presente, e due componenti della Segreteria nazionale che abbiano ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi.

Art. 6 – Ferme restando le incumbenti di informativa gravanti su ciascun componente di Segreteria e di Comitato – di cui ai precedenti artt. 3, cap. 2 e 3, cap. 3 – all’atto dell’insediamento dei propri componenti, la Segreteria nazionale e il Comitato nazionale procedono all’acquisizione delle dichiarazioni rese dai medesimi circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 16 dello Statuto nazionale.

Il Comitato nazionale procede all’accertamento dei requisiti dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti all’atto della loro nomina.